

GIUSTIZIA E SENTENZE

Corte Ue. Dai giudici di Lussemburgo i rimedi per la mancata valutazione dell'impatto ambientale

Ok postumo per impianti senza Via

L'autorizzazione deve tenere conto delle norme vigenti al tempo

Guglielmo Saporito

La Corte di giustizia dell'Unione europea spiega, nella sentenza 26 luglio 2017, come rimediare ad errori nelle valutazioni di impatto ambientale. Due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas erano stati autorizzati nelle Marche, senza valutazione di impatto (Via), perché le norme regionali dell'epoca ritenevano questi impianti di scarso rilievo. Dopo la costruzione, la Corte costituzionale (93/2013) ha eliminato la legge regionale, ritenendola troppo permissiva e contraria ai principi comunitari sull'ambiente.

fatti necessario eliminare l'illegittimo (l'impianto a biogas privo di autorizzazione ambientale), ma è possibile ottenere una regolarizzazione successiva, ex post. Tale autorizzazione postuma, secondo la Corte Ue, non deve essere né sbrigativa né semplificata, e non deve essere elusiva delle norme che, al tempo, avrebbero dovuto essere rispettate. Inoltre, la regolarizzazione non deve tener presenti solo le ripercussioni future dell'impianto, ma deve ricostruire fin dal principio il giudizio di impatto ambientale, tornando alla situazione anteriore alla esecuzione delle opere.

Con questo orientamento, la Corte di giustizia recepisce le conclusioni dell'Avvocato generale (30 marzo 2017), il quale aveva posto l'accento sulla necessità di risarcire i danni derivanti dal mancato iniziale avvertimento ai soggetti interessati (vicini, aziende coinvolte) dall'aver sottratto ai residenti la possibilità di ottenere, tramite provvedimenti di urgenza, un efficace giudizio sfavorevole alla realizzazione dell'opera impattante. La sanzione marchi-giana applicata (articolo 29 comma 5 del Dlg. 152/2006) che disciplina l'annullamento di autorizzazioni o concessioni prive di valutazione di impatto, norma che esige la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale, si riconosce quindi alla regolarizzazione una portata generale, anche nel delicato settore ambientale: diventa quindi generale il meccanismo previsto dall'articolo 21 non bis della legge 241/1990 e cioè la possibilità di una convalida per i provvedimenti il-



LEGGUE EUROPEA
Copyright, la «discordia» nasce dall'emendamento di Andrea Monti

Potenziale conflitto tra magistratura e Agcom sul contratto di licenze del diritto d'autore. È l'effetto dell'emendamento L.022 alla legge europea.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

legittimi, se vi sono ragioni di interesse pubblico e si interviene entro un termine ragionevole. Trova inoltre conferma il principio che esclude la demolizione di ciò che, comunque ed anche parzialmente, sarebbe successivamente realizzabile: un caso frequente è quello delle distanze tra edifici in edilizia che, grazie anche alla lentezza della giustizia, vengono giudicate illegittime dopo decenni. Se nel corso del tempo sopravvengano nuovi piani urbanistici con obbligo di minori distanze, l'illegittimo rimane limitato al periodo di tempo in cui vigevano le maggiori distanze, ed il vicino danneggiato (Cassazione 14446/2010) ha diritto al solo risarcimento del danno per il periodo durante il quale le distanze non sono state rispettate.

Al Senato. Confindustria: valutazione molto negativa

Class action, riforma punitiva per le imprese

Nicoletta Picchio

Un provvedimento che stravolge l'impianto dell'attuale class action, trasformando la tutela collettiva in uno strumento punitivo nei confronti delle imprese. È una valutazione «molto negativa» e di forte preoccupazione quella che arriva dal mondo imprenditoriale sulla proposta di legge attualmente al Senato sulla modifica delle regole della class action. Una serie di riserve espresse da Confindustria in un'audizione che si è tenuta ieri presso le Commissioni riunite Giustizia e Industria, commercio, turismo di Palazzo Madama.

Se venissero approvate le nuove regole in discussione in Parlamento l'azione collettiva non sarebbe più un «fisiologico» potenzialmente virtuoso strumento di aggregazione processuale, ma si trasformerebbe in un impianto normativo punitivo per le aziende. L'auspicio espresso da Confindustria, rappresentata ieri dal direttore dell'area Affari legislativi, Antonio Matonti, è che «il Senato conduca un'approfondita riflessione» per individuare le modifiche necessarie «ad ovviare alle numerose criticità» sottolineate durante l'audizione. Anche perché «non ci sono elementi per sostenere che in Italia la class action non funzioni».

Davanti ai senatori Confindustria ha espresso la propria contrarietà a «stravolgimenti del modello italiano»: migliorare la normativa con «correttivi puntuali è una buona idea», ma è «pessima quella di disarticolare l'attuale impianto», obiettivo che «appare sotteso all'attuale versione» della proposta di legge. Interviene su molti punti su scelte che rischiano di indebolire l'efficacia e l'equilibrio dell'istituto, rendere la class action eccessivamente gravosa per le aziende, da-

re vita a un modello di tutela collettiva contrario ai principi europei. Per Confindustria i punti più critici del provvedimento in discussione riguardano: l'ampliamento dell'ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, dell'azione di classe; la previsione di una fase per l'adesione dei singoli danneggiati all'azione successiva alla sentenza di accoglimento, cioè di condanna dell'impresa; l'introduzione di una serie di incentivi alla proliferazione dei contenziosi di classe e di iniziative strumentali; la previsione di deroghe ingiustificate alla ordinaria disciplina processuale civilistica.

Sul primo punto, cioè l'allargamento dell'ambito di applicazione di legge la class action non sarebbe più un tipico strumento di tutela consumeristica, attivabile per il ristoro di specifici diritti lesi, ma diventerebbe un rimedio generale di tutela azionabile da chiunque possa aver subito un danno ingiusto (comprendendo imprese e Pubblica amministrazione), anche alla salute.

Sul secondo punto, cioè l'adesione dei singoli danneggiati dopo la sentenza di accoglimento, se la riforma passasse le conseguenze sarebbero dupli: da un lato comporterebbe incertezze sulla dimensione della classe e quindi sull'impatto che il giudizio potrebbe avere sull'impresa, dall'altro introdurrebbe comportamenti opportunistici. Sul terzo punto, bastano esempi per spiegare come si introdurrebbero incentivi alla proliferazione dei contenziosi: l'obbligo per l'impresa condannata di pagare un compenso di natura premiale all'avvocato di chi avvia una class action e al soggetto rappresentante della classe. Si tratta di un obbligo severo, sottolinea Confindustria, dal carattere palesemente punitivo per l'impresa, che rischia di trasformare la class action in uno strumento di affari piuttosto che di tutela.

Confindustria ieri ha fatto presente ai senatori che la class action italiana è riconosciuta come best practice in Europa: ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento durante il dibattito che ha portato alla raccomandazione della Commissione europea nel 2013 sui meccanismi di ricorso collettivo. Ed è da sottolineare la coerenza del modello italiano con quello raccomandato a livello Ue.

Cassazione. Presunto il nesso tra illecito e danno all'investitore, all'istituto resta la prova contraria

Il promoter mente sulla gestione, la banca paga

Patrizia Maciocchi

La banca deve risarcire i danni se il promoter finanziario «nasconde» dolosamente l'andamento negativo della gestione patrimoniale. In una tale situazione, infatti, chiarisce la Corte di cassazione a (sentenza 18363) si può presumere l'esistenza di un nesso tra l'illecito e il danno subito dall'investitore, consistito nella perdita totale o parziale del capitale. Al promotore e alla banca resta la possibilità di fornire la prova contraria dimostrando il rispetto del pro-

filo di rischio del cliente e che le perdite si sarebbero comunque verificate, in misura pari o diversa, anche senza l'illecito del promotore. La banca e il promotore sono tenuti inoltre a dimostrare che il cliente non avrebbe disinvestito neppure se fosse stato messo al corrente dell'andamento negativo.

La Suprema corte accoglie il ricorso per il riconoscimento dei danni anche non patrimoniali, annulla l'invio. Secondo il Tribunale (la Corte d'appello aveva considerato il ricorso inammissibile) i clienti della banca non avevano fornito la prova che il promotore avesse effettuato investimenti in contropartita con la linea richiesta dai risparmiatori e non coerenti con il loro profilo di rischio. I giudici di merito, pur prendendo atto che il promotore simulava le perdite con la contropartita - come accertato dal giudice in sede penale dove il promotore aveva patteggiato per truffa - avevano affermato che la gestione «omertosa» non bastava a stabilire un adeguato nesso causale con il danno patrimoniale, quale veniva chiesto il risarcimento. Per il Tribunale i clienti avrebbero dovuto provare il nesso tra danno e cattiva gestione, dimostrando di aver confidato su un patrimonio in realtà inesistente assumendo impegni economici insostenibili, e prospettando che, se informati della reale situazione, avrebbero investito in modo diverso il capitale.

Per la Cassazione i giudici di merito hanno sbagliato nell'addebiitare agli attori l'onere di provare che il promotore aveva fatto investimenti non in linea con la gestione pattuita. Allo stesso modo avevano errato anche nel valutare la prova - certo gravante sui clienti - del nesso causale tra danno e illecito, senza dare un peso presuntivo, alla condotta del promotore, agli obblighi di diligenza e alla contestazione del reato di truffa. Per quanto riguarda la quantificazione del danno la Cassazione precisa che, di regola, coincide quanto meno con la perdita del capitale investito. Essendo questo il rischio che il risparmiatore ben informato non sarebbe addossato. Per quanto riguarda il pregiudizio non patrimoniale non può essere escluso e va provato dal danneggiato.

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

Società di capitali. La modifica nell'assetto di un socio non fa scattare il diritto se non è previsto dallo statuto

Cambia il controllo, niente prelazione

Per prevenire il caso vanno previsti patti parasociali o clausole put e call

Angelo Busani

La clausola dello statuto di società di capitali (da ora Alfa Spa) che disponga il diritto di prelazione degli altri soci nel caso in cui uno di essi intenda alienare la propria quota di partecipazione al capitale sociale, non è applicabile (a meno che lo statuto non preveda espressamente) nel caso del cosiddetto «change of control» che coinvolga un socio (in ipotesi: Beta Srl) di Alfa.

Lo decide il Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia d'impresa) con il provvedimento n. 11688 del 9 maggio 2017, in esito a un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile.

Il precedente assetto di controllo si sostituisce con un nuovo assetto. Se dunque la società Beta, che subisce il cambiamento di controllo, sia società di Alfa; e se lo statuto di Alfa preveda bensì il diritto di prelazione, ma non contenga il caso del change of control di uno dei suoi soci, gli altri soci di Alfa hanno il diritto di prelazione? Possono cioè pretendere di acquistare la quota di Beta in Alfa, senza che Beta abbia manifestato l'intenzione di alienarla? Possono affermare che, essendo cambiato il controllo di Beta, è come se Alfa avesse un nuovo socio?

Evidentemente, se vi è un cambiamento di controllo di Beta (da Tizio a Caio), dato che Beta è socio di Alfa è come se ad Alfa non partecipasse più (indirettamente) Tizio, ma vi partecipasse Caio, seppur sempre indirettamente. Costui può essere un personaggio sgradito agli altri soci di Alfa, o più semplicemente, uno degli altri soci di Alfa intenda sfruttare il trigger event (cioè la verifica del presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione) per prelazionare la quota di Beta per accrescere la sua partecipazione ad Alfa.

Il Tribunale di Roma osserva che la circolazione delle azioni libera da vincoli rappresenta il principio-base applicabile in mancanza di diverse previsioni statutarie; e che, in presenza di un vincolo di prelazione, essa deve essere oggetto di una interpretazione tendenzialmente restrittiva. Alla luce di questi principi, non appare sostenibile «l'equiparazione della fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio». Infatti, nell'ipotesi di change of control del socio «viene a mancare lo stesso presupposto per l'operatività della clausola di prelazione costituito dal trasferimento della partecipazione sociale»; «nel caso di mutamento del controllo di un socio» «manca proprio il trasferimento delle azioni, rimanendo immutata il soggetto» «cui è attribuito il diritto di proprietà sulle azioni».

In breve

CENTRI COMMERCIALI
«Scontro» con porta: danni al cliente



Se la porta automatica di un centro commerciale non si apre completamente al passaggio della gente che entra o esce dai locali, i titolari dell'esercizio sono tenuti a risarcire i danni provocati dall'impatto. In tal caso, infatti, non può parlarsi di condotta imprudente di chi subisce il danno, essendo il mal funzionamento della porta automatica assolutamente imprevedibile. Nella specie, i giudici hanno dato il via libera al risarcimento dei danni al volto subito da una donna a seguito del forte impatto, la quale non si era accorta che la porta era mal funzionante. Corte d'appello di Campobasso - Sezione civile - Sentenza 29 marzo 2017 n. 126

Tutela del vicino. Risarciti 100 euro al mese

Rimossa la tettoia a meno di tre metri

Marco Panzarella
Silvio Rezzonico

Vademolita la tettoia permanente che dista meno di 3 metri dal fondo del vicino e che vieta al proprietario di esercitare dalla proprie aperture la veduta («in appiombò») fino alla base dell'edificio. È quanto deciso dal Tribunale di Roma (sentenza 6 marzo 2017, n. 4479), che ha condannato una condomina a rimuovere una tettoia in legno con copertura in pvc, posizionata a 1,40 metri dal fondo del vicino. L'articolo 907 del Codice civile dispone, infatti, che «Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri (...)».

Nella Ctudisposta dal giudice, si osserva come «sia presente una struttura in legno, formata da due pilastri a sezione quadrata di 19 cm, che sorreggono un sistema di travi, sempre in legno, che vanno dalla parete dell'edificio sino alla trave principale posta sui due pilastri menzionati». Un manufatto, a dispetto di quanto dichiarato dalla condomina chiamata in causa, secondo cui la struttura sarebbe rimovibile, che invece è «saldamente ancorato alla pavimentazione».

Per il Tribunale «dal punto di vista urbanistico, il manufatto esaminato rientra nella definizione di «tettoia» ovvero «struttura intalata poggiante su pilastri, stabilmente coperta, aperta su due o più lati». Si esclude, invece, che lo stesso possa essere ricondotto alle definizioni di «pergotenda» o «pergolato», poiché entrambe «sono caratterizzate dall'essere realizzate con strutture leggere di esigua sezione» (...).

Il condomino privato della veduta ha anche affermato che la scarsa distanza tra l'edificio in cui risiede e la struttura in legno «abusiva» faciliterebbe il ristagno di acque reflue e quindi cat-

Famiglia. Nel provvedimento incluso il divieto di avvicinamento alla casa

Protezione ampia per moglie e figlia

Giorgio Vaccaro

L'ordine di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti della moglie e della figlia, comprende anche il non avvicinamento alla casa familiare ed ai luoghi frequentati dalle donne. Con l'ordinanza del 6 luglio 2017, il Tribunale di Roma (Sezione I Tribunale di Speranza) ha accolto il ricorso di una madre che sollecitava l'ordine, per il marito, di astenersi dalla condotta pregiudizievole tenuta nei confronti suoi e della figlia minore. Fissata la comparazione delle parti il Giudice provvedeva all'interrogatorio libero, per trarre direttamente dai protagonisti, elementi per il suo giudizio. Nell'

ordinanza viene specificato che «l'istituto previsto dall'articolo 342 bis del Codice civile - e introdotto dalla legge 154/2001 - presuppone la coabitazione delle parti, tale considerazione muove dal fatto che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata ma, soprattutto di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico» e ancora «il requisito della convivenza (inteso come perdurante coabitazione) va per altro inteso sussistente anche quando vi sia stato l'allontanamento provocato dal timore di subire violenza fisica dal congiunto».

Il Tribunale di Roma conferma e sottolinea come la finalità della tutela sia quella di impedire, con l'interruzione della coabitazione, il protrarsi o l'insorgere di situazioni di pericolo per l'integrità fisica o morale che si possano sviluppare all'interno delle mura domestiche, rappresentando così un rimedio «urgente all'intollerabilità della convivenza» posto che il contenuto tipico dell'ordine del giudice, è quello dell'allontanamento dell'autore dell'illecito dalla casa familiare; mentre specifica come «le ulteriori misure inibitorie, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ovvero l'im-

posizione di un assegno periodico, sono previste solo ove occorra e rappresentano dunque misure meramente accessorie». Intema di competenza del giudice civile nell'adozione di misure, in qualche modo restrittive della libertà personale il Tribunale capitolino ricorda che la competenza può essere riconosciuta «come complementare a quella del giudice penale... in quanto sussista una peculiare situazione di pericolo che renda opportuna la cessazione o comunque l'interruzione della convivenza» ciò perché l'interruzione della convivenza, quale elemento derivante da uno specifico dovere morale o giuridico, non potrebbe, altrimenti, essere legittimata. Per il giudice, malgrado le dichiarazioni contrastanti delle parti, era stata raggiunta la prova con «l'adeguato riscontro nel referto di pronto soccorso e nelle querelle sporte che... sono indice della relazione fra le parti; la reiterazione delle condotte fa temere che esse si ripeteranno anche in futuro».

È stato quindi disposto non solo l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare ma anche il divieto di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia minore. Affidato ai servizi sociali il compito di organizzare incontri protetti tra la piccola e il padre, che deve anche provvedere, da subito, al mantenimento di moglie e figlia.

POSTI DI BLOCCO

Scatta la resistenza per chi tenta la fuga

Chi alla guida di un'automobile non si ferma all'alt dei Carabinieri e fugge commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale, se non si limita a sottrarsi ai controlli, ma per allontanarsi dal posto di blocco mette in pericolo gli agenti e gli utenti della strada. Confermata la condanna per un uomo che, per evitare di essere fermato dalle forze dell'ordine, aveva fatto retromarcia a forte velocità nonostante la presenza dei veicoli che lo seguivano e dei numerosi pedoni. Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 6 aprile 2017 n. 3

Quotidiano del Condominio



PERMESSI EDILIZI
Quando sono coinvolte le parti comuni

Per intervenire su parti condominiali, e ottenere il relativo titolo edilizio, occorre una specifica delibera assembleare. Per il Tribunale «dal punto di vista urbanistico, il manufatto esaminato rientra nella definizione di «tettoia» ovvero «struttura intalata poggiante su pilastri, stabilmente coperta, aperta su due o più lati». Si esclude, invece, che lo stesso possa essere ricondotto alle definizioni di «pergotenda» o «pergolato», poiché entrambe «sono caratterizzate dall'essere realizzate con strutture leggere di esigua sezione» (...).



Il condomino privato della veduta ha anche affermato che la scarsa distanza tra l'edificio in cui risiede e la struttura in legno «abusiva» faciliterebbe il ristagno di acque reflue e quindi cat-